STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 35

Responsabilità verso l'Azienda

Il personale e' tenuto a risarcire all'Azienda i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio. Se ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilita', salvo la responsabilita' del superiore che ha impartito l'ordine. Risponde, invece, se ha agito per delega del superiore. Il diritto al risarcimento si estingue col decorso del termine di prescrizione ordinaria previsto dal Codice civile o da altre disposizioni speciali. Rimangono, comunque, ferme le norme di cui all'art. 25 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-35-responsabilita-verso-l-azienda/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it